

DELIBERA N. 53 DELL'11 DICEMBRE 2019

Oggetto: Approvazione proposta di legge regionale, recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo".

IL COMITATO

VISTI:


- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, e sue successive modifiche ed integrazioni, istitutiva del Co. Re. Com. Calabria;
- l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;
- la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data 19/21 dicembre 2017;
- il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009, e pubblicato nel B.U.R.C. del 1° dicembre 2009;
- il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. del 27 maggio 2005, n. 5;
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 (*testo coordinato con le modifiche di cui alla deliberazione consiliare n. 342 del 28 settembre 2018*);

RITENUTO che il Co.Re.Com. negli ultimi anni, a motivo della diffusione dell'utilizzo della rete, della strumentazione informatica e dei *social*, si è occupato e preoccupato di attenuare il fenomeno del cyberbullismo, in particolare; effetto, a sua volta, del bullismo in tutte le sue manifestazioni;

DATO ATTO che in questi ultimi anni ha posto in essere una serie di iniziative, e *in primis*, quella di formare e informare, anche attraverso dei progetti, che hanno riscosso un ottimo successo, le scolaresche calabresi, il corpo insegnante e i genitori degli alunni/studenti; ciò grazie alla maggiore competenza attribuita dall'AgCom ai Co.Re.Com. e riguardante i *nuovi media*;

CONSIDERATO che, seppure col massimo impegno, quanto è stato finora realizzato dal Co.Re.Com., non riesce ad arginare del tutto il fenomeno del cyberbullismo/bullismo, in quanto la sola delega dell'AgCom non è a tal fine sufficiente, necessitando invero di una apposita legge regionale che ampli lo spazio di intervento del Co.Re.Com. stesso, così che questi possa intervenire in modo più capillare e in sintonia e conformità con la legge 71/2017, testé indicata;

RITENUTA, alla luce di tutto ciò, la necessità da parte di questo Comitato di predisporre – ai sensi dell'art. 3, lettera A), punti 5) e 8), della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, sopra ricordata - un articolato da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, che meglio disciplini il fenomeno in parola;



DELIBERA N. 53 DELL'11 DICEMBRE 2019

DATO ATTO che, conseguentemente, è stata elaborata la proposta di legge regionale, recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo";

DATO ATTO dei verbali 37 e 38, rispettivamente, del 28 novembre e del 4 dicembre 2019;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

Articolo 1

APPROVARE la proposta di legge regionale, recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo", che, contrassegnata con la lettera "A", forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Articolo 2

DEMANDA al Direttore della Struttura di porre in essere la procedura per l'inoltro della presente proposta ai competenti Organi del Consiglio regionale;

Articolo 3

Publicare il presente atto deliberativo nel sito Web istituzionale del Co.Re.Com. .

Reggio Calabria, 11 dicembre 2019.

Il Segretario

Avv. Frank Mario SANTACROCE

visto: Il Direttore della struttura

Rosario CARNEVALE, avvocato

Il Presidente

dott. Giuseppe ROTTA

PROPOSTA LEGGE REGIONALE CALABRIA

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo


Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di:
 - a) tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili;
 - b) valorizzare il benessere tra pari;
 - c) prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - d) supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali.

Art. 2.

(Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo)

1. La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1, promuove e sostiene interventi a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla promozione dell'educazione civica digitale, alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori e all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico.
2. Il Consiglio regionale, su proposta del Co.Re.Com Calabria, approva il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, di seguito denominato piano.
3. Il piano, nel contesto della programmazione regionale e delle diverse azioni di carattere nazionale e regionale, individua gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, nonché le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore.
4. Il piano, in particolare, prevede:
 - a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti, prioritariamente all'interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
 - b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche;
 - c) l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative



per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet;

d) l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostegno e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio, nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;

e) l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d) ;

f) l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dei soggetti di cui alla lettera d) ;

g) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e l'autostima dei ragazzi, nonché per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari;

h) la promozione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network;

i) la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.

5. Il piano è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Coordinamento delle iniziative formative per l'uso consapevole del web e dei social network)

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, attraverso il Co.Re.Com. Calabria, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta e con il supporto tecnico e logistico del Co.Re.Com. Calabria, approva con propria deliberazione, le linee guida per le azioni di cui al comma 1 , che definiscono, in particolare:

a) i destinatari;

b) le modalità di realizzazione;


c) le modalità di accesso.

Art. 4.

(Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo)

1. La Regione, in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all' articolo 2, comma 4 , lettere d) ed e).

2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo devono avvalersi di equipe multidisciplinari.




Art. 5.
(Bando annuale)

1. La Giunta regionale, su proposta del Co.Re.Com. Calabria ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano di cui all' articolo 2 .
2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 :
 - a) i comuni, singoli e associati;
 - b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie e parificate;
 - c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
 - d) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Calabria, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori;
 - e) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale;
 - f) gli enti sociali che svolgono attività di valorizzazione della funzione educativa.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al bando in forma singola o associata, nonché in collaborazione con altri enti.
4. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano di cui all' articolo 2 .

Art. 6.
(Tavolo tecnico regionale)

1. Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l'attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale, su proposta del Co.Re.Com. Calabria ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 .
3. Il tavolo tecnico, in particolare:
 - a) collabora alla predisposizione del piano di cui all' articolo 2 e ne monitora l'attuazione;
 - b) condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente legge;
 - c) individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.
4. Il tavolo tecnico è composto da:
 - 1.- Assessore regionale competente per materia o suo delegato, con funzioni di presidente
 - 2.- Presidente Commissione Consiglio Regionale competente per materia o suo delegato con funzioni di vice presidente;
 - 3.- il Comitato Co.Re.Com. Calabria e il Dirigente della Struttura;
 - 4.- Autorità Garante per l'infanzia in Calabria;
 - 5.- Rappresentante Consulta Regionale dei Giovani (ove istituita);
 - 6.- Rappresentante Consulta Regionale dell'immigrazione (ove istituita);
 - 7.- Rappresentante Consulta Regionale per la famiglia (ove istituita);
 - 8.- Rappresentante della Procura dei Minori presso il Tribunale di Catanzaro;
 - 9.- Rappresentante del Servizio Regionale della Polizia Postale;
 - 10.- Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale
5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.



Art. 7.

(Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo)

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione, in collaborazione col Tavolo Tecnico regionale di cui all'art. 6, attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.
2. In occasione della giornata di cui al comma 1, il Consiglio regionale, ad inizio della prima seduta utile, ricorda, con un momento di raccoglimento, le vittime di bullismo e cyberbullismo.

Art. 8

(Competenze in materia di cyberbullismo)

1. Il Co.Re.Com. Calabria esercita funzioni di osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Co.Re.Com. Calabria, acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell'attività di documentazione, studio e analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo.
3. Il Co.Re.Com. segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute.

Art. 9.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di tutela e valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6, e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all' articolo 2, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all' articolo 2;
 - b) il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell' articolo 4 e una sintesi delle attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all' articolo 2, comma 4, lettere d) ed e);
 - c) una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6, nonché degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevuto dai soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo;
 - d) i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate;
 - e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.
3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Calabria fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:
 - a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;



b) una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all' articolo 10.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. In relazione alla disposizione di cui all' articolo 11, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

2. Il tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

(Entrata in vigore della legge)

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il ***** e comunque in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio per gli esercizi finanziari 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

La presente L.R. abroga ogni altra norma precedentemente emanata o pubblicata ed in particolare l'art. 2 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 "*Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza*", limitatamente all'attività di monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo

